

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP) REG. (UE) 2021/2115
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA
SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTI SRA - ANNO 2025

PREMESSA

Nel 2025 è prevista:

- **L'attivazione di nuovi impegni** per gli interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10, SRA14, SRA19, SRA20, SRA22, SRA29, (da richiedere con una domanda di sostegno per i nuovi beneficiari o con una domanda di pagamento per i richiedenti già beneficiari di altri interventi SRA)
- **La conferma di impegni già avviati** per tutti gli interventi SRA, attivati nel 2023 e/o nel 2024 (da richiedere con una domanda di pagamento)

INTERVENTO SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA
--

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce a una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA01 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA01 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA01 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA01 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Adesione del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (**SQNPI**) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le superfici eleggibili **devono essere individuate in SQNPI**. Le colture ammissibili sono:
 - a. **Macrogruppo colture erbacee**
 - gruppo coltura seminativi;
 - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo);
 - gruppo coltura colture orticole.
 - b. **Macrogruppo colture arboree**
 - gruppo coltura vite;
 - gruppo coltura fruttiferi;
 - gruppo coltura olivo.
- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
 - **1 ettaro** per tutte le colture su tutto il territorio regionale
 - **0,5 ettari** in collina e montagna ISTAT per colture orticole e arboree
- È obbligatorio assoggettare all'impegno tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso macrogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

Le superfici interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi seminativi **AUS**, Altri utilizzi colture foraggere **AUF**, Altri utilizzi colture orticole **AUO**, Altri utilizzi colture orticole OCM **AUO-OCM**, Altri utilizzi vite **AUV**, Altri utilizzi fruttiferi **AUFR**, Altri utilizzi fruttiferi OCM **AUFR-OCM**, Altri utilizzi olivo **AUOL**.

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale) che sono articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivo	385

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.**

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co deve essere caricato:

- il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento
- i verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la

fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con l'intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale.

È possibile aderire all'intervento SRA 01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 nell'apposita sezione Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFR-OCM (nell'esempio AUO-OCM). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA01
- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il quinquennio di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno

A titolo di esempio si consideri un'azienda di 100 ha socia di una OP con produzione integrata per il pomodoro, che ha sulla sua SAU pomodoro (chiesto nell'intervento settoriale OCM per la produzione integrata) e seminativi.

Nella domanda dell'intervento SRA01 dovrà inserire il pomodoro nella sezione AUO-OCM e i seminativi nel gruppo colturale "seminativi".

L'azienda dell'esempio, per potere aderire all'intervento SRA01, **deve avere almeno 40 ha di seminativi (a premio)**, cioè il 40% della somma di seminativi (a premio) + pomodoro (AUO-OCM).

- I terreni aziendali dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi per tutto il quinquennio di impegno. L'intervento SRA01 si applica, infatti, ad appezzamenti fissi e, pertanto, le colture si devono avvicendare sempre sugli stessi terreni.

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il quinquennio di impegno dell'intervento SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA03 promuove l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, l'intervento concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂.

L'intervento SRA03 si articola in **due azioni**:

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA03 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati

- Enti pubblici gestori di aziende agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA03 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA03 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA03 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (misura 214 - azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022), eccetto che per:

- I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento
- I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Sono ammissibili tutti i **seminativi annuali** a **eccezione** dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.

In caso di prima adesione all'intervento SRA03 possono essere ammesse a premio le colture seminate prima del 1° gennaio 2025 a condizione che nella **domanda informatizzata vengano allegate** foto georeferenziate delle lavorazioni conservative e della semina effettuata nel 2024, prodotte con le modalità descritte al paragrafo "Documentazione da conservare in azienda".

IMPEGNI

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.

La semina diretta su sodo consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.

Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 - PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi, purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito, all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.

Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 - PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordonature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
 - b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti
 - c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura
 - d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
 - Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
 - Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
 - Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con

decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT)	325
Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage	190

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati
- Nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **Foto** georeferenziate delle attività di **semina** (incluse quelle già allegate alla domanda per le colture autunno vernine seminate nel 2024)
- **Foto** georeferenziate delle **lavorazioni conservative** (incluse quelle già allegate alla domanda per le colture autunno vernine seminate nel 2024)

Le immagini¹ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:

¹ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

- essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
- possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo.

L'intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA06 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA06 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA06 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA06 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei prati avvicendati e dei terreni lasciati a riposo.

La cover crop realizzata nell'ambito dell'intervento SRA06 non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

IMPEGNI

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crops)
Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando una o più tra le seguenti specie:
 - Avena strigosa
 - Segale
 - Senape bianca
 - Facelia
 - Rafano
 - Veccia vellutata/ del Bengala
 - Trifoglio alessandrino
 - Sorgo
 - Panico
 - Vigna
 - Crotalaria
 - Loiessa
 - Senape bruna
 - RucolaSul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie:
 - Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa)
 - Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato)
 - Miscuglio di leguminose o miscuglio di leguminose e graminacee
 - Senape bruna
 - Rucola
 - Rafano
- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.
Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.
Le fatture di acquisto della semente, con indicazione della specie, devono essere conservate in azienda.
- Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per

garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina².

La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.

- La cover crop deve essere seminata entro **trenta giorni** dalla raccolta della coltura precedente³ e la semina della coltura successiva deve avvenire entro **trenta giorni** dalla terminazione della cover. La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, a eccezione dei terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti. L'intera biomassa prodotta non deve essere asportata, ma interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.
- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, prodotti fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura.
- Divieto di pascolamento.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Il fascicolo aziendale del richiedente nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, anche l'indicazione della coltura utilizzata come cover.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Cover crops	300*

(*) Il premio è pari a 120€/ha nei comuni definiti particolarmente vulnerati (rif. Decreto n. 13336 del 10/09/2024).

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

² COVER CROP: SCHEDE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE, progetto "Dimostrazione dei benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in Lombardia" finanziato nell'ambito della Misura 1, Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione" dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. https://sites.unimi.it/benco/wp-content/uploads/Cover-crop-schede-tecniche-coltivazione_LR.pdf

³ Per coltura precedente si intende sia la coltura principale, sia una coltura secondaria che segue la principale.

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Etichette** della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare
- **Fatture** di acquisto della semente utilizzata per la cover

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA08 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA08 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA08 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA08 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **1 ettaro**.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **prato permanente**.
- A partire dal 2024, per le domande di sostegno non sono ammissibili a contributo le aree di demanio idrico soggette a concessione demaniale come individuate dall'allegato F della DGR 1615 del 18 dicembre 2023.

IMPEGNI

- Numero di sfalci del prato permanente e specifiche modalità di esecuzione:
 - Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno, anziché 5 che rappresentano la pratica ordinaria.
Il primo taglio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio.
 - Utilizzare le barre di involo per effettuare tutti gli sfalci.
Si consiglia di procedere con lo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso la periferia, al fine di agevolare la fuga della fauna selvatica riducendone il rischio di collisione durante le operazioni di sfalcio.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Gestione sostenibile dei prati permanenti	110

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Non è prevista nessuna cumulabilità.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Foto georeferenziate** delle attività di sfalcio, con utilizzo di barre di involo.
Le immagini⁴ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:
 - essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
 - possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **pagamento annuale a ettaro** a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le seguenti azioni:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone;

10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari.

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide.

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite.

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

Ogni azione prevede un periodo di impegno di durata pari a **5 anni**.

⁴ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA10 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA10 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA10 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale
- Per le azioni 10.1 (fasce tampone e siepi e filari) e 10.4.2 (zone umide) dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata a partire dal 2022 con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide)
- Per azione 10.5.1 (marcite) dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

IMPEGNI

Sottoazione 10.1.1 – Fasce tampone e Sottoazione 10.1.2 – Siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
 - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
 - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
 - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta

 - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 – Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti

- nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 - Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile solo per l'azione 10.5.1, secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	600
10.1.2 fasce tampone boscate	600
10.4.2 zone umide	600
10.5.1 marcite	450

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Non è prevista nessuna cumulabilità.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **sostegno a UBA** a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive e ubiquitarie.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA14 i seguenti soggetti:

- Allevatori singoli o associati
- Altri soggetti pubblici e privati

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA14 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

I beneficiari dell'intervento SRA14 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1° gennaio 2025⁵.

I capi richiesti a premio devono:

- essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2025 fino alla fine del periodo di impegno (**5 anni**), pena la non ammissibilità degli stessi. Durante il periodo di impegno i capi oggetto di sostegno possono essere sostituiti da altri soggetti, purché questi ultimi siano introdotti in allevamento prima dell'uscita dei capi richiesti con la domanda di sostegno e contribuiscano al mantenimento delle UBA oggetto di impegno.
- appartenere a razze/popolazioni a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche
- avere codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze, di seguito indicate:
 - **Bovini:** Varzese Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria
 - **Ovini:** Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta, Pecora Bergamasca
 - **Caprini:** Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
 - **Equini:** Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo

La soglia minima di UBA da richiedere a premio è pari a:

- **Ovi-caprini:** 1,5 UBA
- **Bovini:** 3 UBA
- **Equidi:** 1 UBA

IMPEGNI

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, tra quelle indicate al paragrafo "Condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento"
- Mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento delle UBA già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

Azione	Premio (€/UBA)
Bovini	400
Equidi	235
Ovicaprini	260

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

⁵ Per il primo anno di adesione all'intervento SRA14 il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato al 31 gennaio 2025 solo nel caso in cui i capi che si intendono richiedere a premio con l'intervento SRA14 siano stati oggetto di impegno nel 2024 da parte di un altro soggetto con l'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022.

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario dovrà conservare in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

Caricamento in Repository

L'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico deve essere presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co entro il 31 dicembre di ogni anno.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

I capi oggetto di impegno per l'intervento SRA 14 non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE

I beneficiari con impegno in corso sull'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022 non possono presentare domanda per l'intervento SRA14, anche con riferimento a capi diversi.

INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché ad introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 2009/147/CE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relative al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

L'intervento SRA19 si articola in **tre azioni**:

Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;

Azione 19.2 - Riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;

Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA19 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati;

- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA19 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA19 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA19 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

AZIONE 19.1 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.1 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- È obbligatorio richiedere a premio **tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari**, a eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo e delle

superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno è denominata "Azione 1 - AU - Tutti i gruppi coltura".

- La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo colturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a **1 ettaro**.

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria.**

La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:

- ugelli antideriva ad induzione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno. Gli stessi devono essere acquistati nel primo anno di impegno ed installati prima dell'inizio dei trattamenti fitosanitari. La sostituzione deve avvenire entro il periodo di inizio dell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari del 5° anno.

L'efficacia della riduzione dei singoli sistemi/macchine/attrezzature è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine utilizzate direttamente dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sul proprio asset aziendale, alla sezione "Macchine", presente su Sis.Co.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una **certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato**, secondo quanto definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). La certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del quinquennio. La prima regolazione strumentale deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno e la seconda entro il 31 dicembre del 4° anno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Riquadro 1 - RICORSO A PRESTATORI D'OPERA PER CONTO TERZI

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fattura di prestazione d'opera riportante la dicitura: *“Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia”*, con indicazione degli appezzamenti che sono stati trattati, della tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici e della data di acquisto e di installazione degli ugelli antideriva e/o a specchio
- copia delle certificazioni volontarie di regolazione strumentale dell'attrezzatura impiegata.

In fase di compilazione della domanda informatizzata, il beneficiario è tenuto a specificare i dati identificativi del soggetto prestatore d'opera.

AZIONE 19.2 - RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture arboree: **1 ettaro**
 - colture orticole: **5 ettari**;
 - colture erbacee: **7 ettari**.

In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di **10 ettari** investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura** (colture arboree, colture erbacee, colture orticole). Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi Arboree *“Azione 2 - AU Arboree (fruttiferi, fragola e vite)”*, Altri Utilizzi Orticole *“Azione 2 - AU Orticole”*, Altri Utilizzi Seminativi *“Azione 2 - AU Seminativi”*.

Riquadro 2 – ADESIONE ALL’AZIONE 19.2 CON UNO O PIU’ GRUPPI DI COLTURA

Il beneficiario può aderire all’Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

Es. 1: Un’azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all’Azione 19.2 con i seguenti gruppi di coltura:

- Gruppo di coltura erbacee; *oppure*
- Gruppo di coltura orticole; *oppure*
- Entrambi i gruppi di coltura.

Es. 2: Un’azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia e intende aderire all’Azione 19.2 – Gruppo coltura erbacee deve aderire con tutta la superficie condotta a seminativo.

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione**, escluso il rame, fino a un **massimo annuale di interventi** ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l’azione 19.2 sono i seguenti:
 - colture erbacee;
 - colture arboree;
 - colture orticole.

L’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell’Unione Europea al seguente link: <https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database> it.

Tabella 1 – dettaglio del numero massimo di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Frumento	1
Mais	2
Orzo	1

Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro da industria	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10
Scalogno	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchini	8
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, timo, dragoncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità⁶ della superficie accertata il primo anno di impegno, fatte salve diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AZIONE 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.3 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture frutticole: **1 ettaro**;
 - vite: **1 ettaro**;
 - mais: **7 ettari**.
- Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo innovativo scelto.
- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais)**. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

⁶ Il mantenimento della quantità di SOI può riferirsi anche a GC diversi che possono variare in funzione dell'avvicendamento nel corso del quinquennio.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.1 - AU - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)", Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.2 - AU Frutticole", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.3 - AU Vite", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.4 - AU Vite", Altri Utilizzi Erbacee "Azione 3.7 - AU Erbacee".

Le condizioni di adesione alle sotto-azioni e ai metodi di difesa biotecnologici e biologici sono descritte nel Riquadro 3.

Riquadro 3 - Condizioni di adesione all'Azione 19.3

Il beneficiario può aderire ad una o più sotto-azioni o ad uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le sotto-azioni 19.3.01 - *Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole* e 19.3.02 - *Difesa avanzata su colture frutticole* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.01 sono tra loro alternativi.
- Le sotto-azioni 19.3.03 - *Confusione sessuale e antagonisti su vite* e 19.3.04 - *Difesa avanzata su vite* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.03 sono tra loro alternativi.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.04 sono tra loro alternativi.

- È possibile aderire a **sotto-azioni** diverse su **superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.

Es. 1 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.

Es. 2 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo non può aderire alla sotto-azione 19.3.01 con parte della superficie e contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.02 con la restante parte della superficie coltivata a melo.

- È possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti alla **sotto-azione 19.3.02 su superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.

Es. 3 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo, pero e olivo deve aderire con tutta la SAU interessata da queste colture alla sotto-azione 19.3.02; ha però la possibilità di aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 con tutta la SAU coltivata a melo, al metodo di difesa 19.3.02.7 con tutta la SAU coltivata a pero e al metodo 19.3.02.8 con tutta SAU coltiva a olivo.

Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero e aderire con tutta la SAU coltivata a olivo al metodo 19.3.02.8.

- Non è possibile aderire a **più sotto-azioni** sulla **medesima superficie**.
- Non è possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti ad una **medesima sotto-azione** sulla **medesima superficie**.

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un **metodo di difesa a basso impatto ambientale** tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite da parte del produttore.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

➤ *Tabella 2 – Sotto-azioni dell’Azione 19.3 con relativa descrizione.*

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
<p>19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)</p>	<p>19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l’impiego dei dispenser tradizionali.</p> <p>Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p> <p>È ammissibile l’esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>.</p>
	<p>19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l’impiego di dispenser biodegradabili.</p> <p>Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p> <p>È ammissibile l’esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>.</p>
	<p>19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.</p>	<p>Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p>
<p>19.3.02 – Difesa avanzata su Frutticole</p>	<p>19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi.</p> <p>Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa.</p> <p>Sulle drupacee è ammesso l’utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.</p>
	<p>19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero.</p> <p>È vietato l’impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.</p>

	<p>19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-fioritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.</p>
	<p>19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>).</p>	<p>Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>
	<p>19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità, ad eccezione dello Spinosad.</p>
	<p>19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla piri</i>.</p>	<p>Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.</p>
	<p>19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly.</p>	<p>Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i>.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i> su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità.</p>
<p>19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite</p>	<p>19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>).</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa. Il periodo minimo di permanenza in campo dei dispenser tradizionali non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>

	19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie.	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
19.3.04 – Difesa avanzata su vite	19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichoderma</i> contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di <i>Trichoderma</i> spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee	19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> , senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais.	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di Superficie oggetto d'impegno (SOI) per ogni azione attivata sulle superfici aziendali.

Azione. 19.1

Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a **14,00 €/ha**.

In caso di attivazione dell'Azione 19.2 e/o dell'Azione 19.3 sulla medesima superficie, il premio riconosciuto per l'Azione 1 rimane invariato.

Azione. 19.2

Il premio annuale, per ogni singolo gruppo coltura, è riportato nella seguente tabella:

Gruppo coltura - Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 rimangono invariati.

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 vengono ridotti, come indicato nella seguente tabella.

Gruppo coltura - Azione 19.2	Combinazione con:	Premio - Azione 19.2 (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	Az. 19.1 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.3)	168
Seminativi	Az. 19.1 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.3)	45
Colture orticole	Az. 19.1	167

Azione. 19.3

Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato nella seguente tabella.

Sotto-azione - Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	205
19.3.02 - Frutticole - Difesa avanzata	125
19.3.03 - Vite - Confusione sessuale e antagonisti	185
19.3.04 - Vite - Difesa avanzata	115
19.3.07 - Colture Erbacee - Difesa avanzata	100

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o all'azione 19.2, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.2, i premi riconosciuti per l'azione 19.3 vengono ridotti, come riportato nella seguente tabella.

Sotto-azione - Azione 19.3	Combinazione con:	Premio - Azione 19.3 (€/ha)
19.3.01 – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	188
19.3.02 – Frutticole - Difesa avanzata	Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	110
19.3.03 – Vite - Confusione sessuale e antagonisti	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	173
19.3.04 – Vite - Difesa avanzata	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	103
19.3.07 – Colture Erbacee - Difesa avanzata	Az. 19.1 <i>oppure</i> Az. 19.2 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.2)	95

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA / MISURE PSR 2014-2022 / ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con l'indicazione della azione attivata e dalle voci aggiuntive dettagliate in seguito.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.1:

- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
 - indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
 - indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio.
- fatture di acquisto degli ugelli antideriva e/o degli ugelli a specchio;
- fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricato il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.3:

- fatture relative all'acquisto degli strumenti/prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.);
- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
 - indicazione della sotto-azione e del metodo di difesa attivato sulle superfici aziendali;

- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
- dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di confusione sessuale e difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Inoltre, le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendentemente dalla coltura coinvolta:

- non possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19, se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

INTERVENTO SRA20 – IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA20 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a adottare disposizioni specifiche sulla gestione dei fertilizzanti azotati attraverso un piano di concimazione che stabilirà le dosi di fertilizzante da apportare e le percentuali di riduzione attraverso un bilancio tra le asportazioni delle colture, le perdite e l'apporto di azoto derivante dal terreno, dall'atmosfera e dalle fertilizzazioni organiche pregresse. L'intervento SRA20 è orientato all'aumento dell'efficienza dell'azoto agendo sulla quantità e modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici e minerali, mitigando al contempo le emissioni di ammoniaca e le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione, e contribuendo altresì, alla salvaguardia delle acque e al mantenimento di buone condizioni strutturali e di fertilità del suolo.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork: "La Commissione interverrà per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. Ciò ridurrà l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030". Inoltre, l'intervento promuove lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica, promuovendo tecniche di fertilizzazione sostenibili che favoriscano la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo e tutelino le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di fertilizzanti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA20 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA20 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP 2023-2027.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA20 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA20 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, come verrà definito con successivi atti.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici **devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del **1° gennaio 2025** e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.
- Gli impegni dell'intervento SRA20 sono applicabili ad "**appezzamenti variabili**", pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La **superficie minima di adesione è il 30% della SAU aziendale regionale** richiedibile a premio a **seminativo/prato permanente e orticole**⁷ con MAS (Maximum Application Standard riportati nella d.g.r. n. XI/2893/2020) superiore a zero con l'esclusione quindi delle superfici dove non è necessaria una concimazione azotata, e comunque con una superficie minima non inferiore ad 1 ha.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di **pianura ISTAT**.

⁷ Non sono ammesse le colture in serra.

- Le superfici ricadenti nelle fasce fluviali classificate dall’Autorità di bacino del fiume Po di deflusso della piena (FASCIA A)⁸ non possono essere richieste a premio.
- Per l’anno 2025 non possono essere richieste a premio le colture autunno-vernine relative all’annata agraria 2024 – 2025. Le colture autunno-vernine seminate nell’autunno 2025 potranno essere richieste a premio con la domanda di conferma - anno 2026.
- L’elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e si riferiranno ai seguenti due gruppi coltura (GC):
 - GC seminativi/prato permanente
 - GC orticole

IMPEGNI

IMPEGNI BASE AZIONE 20.1 - USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

Sulle superfici oggetto di impegno (SOI), il beneficiario è tenuto a:

- Definire e applicare, annualmente, per ogni coltura di ciascuna unità produttiva (o campo), un piano di concimazione informatizzato che stabilisca le dosi di fertilizzante azotato da apportare e le percentuali di riduzione da applicare alla fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni organiche pregresse (a seconda dei risultati del bilancio, vedi paragrafo *Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli*).

Il piano di concimazione, corredato da una relazione tecnica, deve essere redatto **da un tecnico iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici** attraverso l’uso di un **supporto informatico** in grado di integrare i dati aziendali raccolti.

Il piano di concimazione deve essere basato sul bilancio di massa dell’azoto calcolato **a partire dai referti delle analisi del suolo** e deve essere aggiornato annualmente.

Di seguito le indicazioni operative relative a:

- Campionamento e analisi dei suoli
- Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli

Campionamento e analisi dei suoli

Il campionamento dei suoli deve essere effettuato al primo anno, per la determinazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche⁹ attraverso analisi di laboratorio presso laboratori accreditati Accredia (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) nel rispetto delle seguenti specifiche:

- Validità delle analisi: 5 anni.
- Numerosità del campionamento: 1 campione di suolo ogni 5 ha di singola unità produttiva (o campo). Qualora l’unità produttiva risulti essere inferiore a 5 ha, deve prelevare un campione di suolo per unità produttiva (o campo).
- Modalità di campionamento: Ogni campione deve essere formato da 3 sub-campioni raccolti per ogni ettaro di unità produttiva (o campo) prelevati procedendo a zig-zag, o secondo le diagonali del campo, ad una distanza minima di 30 m tra i punti di prelievo (dove possibile), escludendo le zone anomale (es. bordi del campo, vicinanza ai fossi, corsi d’acqua, aree di ristagno...). Dopo aver asportato la cotica erbosa, si effettua il prelievo fino ad una profondità di 30 cm; si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere, ecc.), si preleva circa 1 kg di terra dal miscuglio da portare al più presto al laboratorio di analisi (conservare in sacchetto impermeabile chiuso, etichettato e riposto in frigorifero).

⁸ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall’Autorità di Bacino del Fiume Po

⁹ Per determinazione di caratteristiche chimico-fisiche si intendono, al minimo, i seguenti parametri: granulometria (scheletro e tessitura), pH in acqua, sostanza organica, carbonio organico, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile, capacità di scambio cationico (CSC), e rapporto C/N

- Tracciamento dei rilievi: Le coordinate GPS del centroide dell'area relativa al singolo campione analizzato devono essere registrate e salvate in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg).
- Epoca di campionamento: Il campionamento e le relative analisi per il primo anno di impegno sono ammissibili solo se effettuate a partire da novembre 2024 e comunque gli esiti delle analisi del terreno devono essere prodotti entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di presemina.
- Qualora nel corso del periodo di impegno si verifichi una variazione delle particelle sottoposte a impegno, è necessario produrre nuove analisi dei suoli relativi a tali superfici, nel rispetto delle modalità sopra descritte.
- Qualora l'unità produttiva (o campo) sia superiore ai 5 ha, e quindi preveda il prelievo di più campioni di suolo, il valore da usare per la redazione del piano di concimazione è il valore medio di ciascun parametro di analisi dei campioni prelevati per quell'unità produttiva.

Ad esempio, se un'unità produttiva (o campo) è di 12 ha, il campionamento dei suoli si articolerà in 3 campioni da mandare al laboratorio di analisi: 1 campione ogni 5 ha e 1 campione per i restanti 2 ha. Ogni campione è composto da un numero di prelievi (sub-campioni) pari a 3 per ciascun ettaro: 2 campioni risulteranno composti da 15 prelievi (5 ha x 3 sub-campioni) e 1 campione risulterà composto da 6 prelievi (2 ha x 3 sub-campioni).

Si riceveranno i risultati di 3 analisi di laboratorio i cui dati saranno mediati per ciascun parametro da usare nel piano di concimazione.

Il beneficiario deve produrre un file compatibile con software GIS in cui sono riportati i 3 centroidi (1 per campione), ciascuno avente l'identificativo del relativo campione analizzato.

Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli:

- Caratteristiche del piano di concimazione azotata: il piano deve essere redatto quantificando le seguenti voci: fabbisogni colturali¹⁰; apporti derivanti dalla fertilità del suolo¹¹; perdite per lisciviazione⁸; perdite per immobilizzazione e dispersione⁸; azoto da residui della coltura in precessione⁸; azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti⁸; apporti naturali⁸.
- Fac simile in Appendice A "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bilancio dell'azoto da allegare alla relazione tecnica.
- Relazione tecnica: contiene le informazioni minime riportate nel fac simile in Appendice A "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo", la giustificazione a supporto dei parametri adottati al fine di stimare le voci del bilancio di ciascuna coltura e la relativa riduzione degli apporti azotati rispetto ai MAS previsti dalla normativa regionale vigente. Le dosi devono essere riportate secondo il frazionamento previsto e riportato in relazione.
- Termini di redazione del piano di concimazione: la redazione del piano di concimazione deve essere conclusa, firmata digitalmente dal tecnico ed inviata al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e comunque non oltre i limiti temporali riportati in tabella 1, verificati tramite la data di firma.

¹⁰ I fabbisogni colturali sono stabiliti dal prodotto tra la produzione ordinaria stimata da dati ISTAT o dati medi di resa da mappatura dei flussi raccolti nei tre anni precedenti (per le colture per cui è possibile) e la concentrazione di azoto nel prodotto, ottenuta da analisi chimiche o da concentrazione media indicata nel DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" in "APPENDICE: COEFFICIENTI DI ASPORTAZIONE/ ASSORBIMENTO, COEFFICIENTI TEMPO E QUOTA BASE AZOTO"

¹¹ Le modalità di calcolo delle voci di bilancio sono ricavabili dal DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata", capitolo "11. Fertilizzazione", paragrafi "11.5 Piano di concimazione aziendale" e "11.5.1 Concimazione azotata delle colture erbacee"

TABELLA 1. Tempistiche di redazione del piano di concimazione azotata

Coltura	Termini per la redazione del piano
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Entro il 30 giugno
Cereali autunno-vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena)/Colza/Erba	Entro il 28 febbraio
Riso	Entro il 30 giugno
Ortaggi da foglia in pieno campo	Entro il 30 giugno
Ortaggi da infiorescenza/da frutto/da radice o tubero	Entro il 30 giugno
Prato permanente	Entro il 28 febbraio

Sulla SOI, nel rispetto di quanto indicato dal piano di concimazione, il beneficiario è tenuto a:

- Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2. Qualora non fosse possibile l'interrimento così come previsto nella Tabella 2, è necessaria la realizzazione di foto georeferenziate a giustificazione del mancato interrimento.

NB: l'agricoltore è tenuto a compilare tutte le informazioni riportate nel fac simile in Appendice A "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" riferite alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI.

Le fertilizzazioni e gli eventuali interventi di interrimento devono essere registrati tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato.

- Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione. Qualora il piano di concimazione preveda valori pari o superiori a quelli dei MAS (Maximum Application Standard del DM 5046 del 25/02/2016) deve essere applicata comunque una riduzione dell'apporto di azoto efficiente previsto dai MAS stessi:
 - in caso di *dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica*¹² del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 10% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 20% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento;
 - in caso di *dotazione sufficiente di azoto totale e sostanza organica*¹³ del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 20% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 30% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento
- Rispettare gli apporti del macronutriente definiti dal piano di concimazione e le percentuali di riduzione di azoto tenendo conto che in Zona Ordinaria si applicano i MAS previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.
- Non utilizzare fanghi in agricoltura e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.
- Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti dal Reg. (UE) 2019/1009 o effluenti e/o assimilati riconosciuti dal DM 25/02/2016.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno (5 anni) la stessa quantità di superficie accertata il primo anno di impegno.

¹² Per dotazione scarsa si intende un suolo con valori di azoto totali inferiori o uguali a 1 g/kg e con sostanza organica inferiore a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione scarsa dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

¹³ Per dotazione sufficiente si intende un suolo con valori di azoto totali superiori a 1 g/kg e con sostanza organica superiore o uguale a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione scarsa dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

TABELLA 2. Schema della gestione ordinaria dell'azoto e degli impegni richiesti da SRA20

Gruppo coltura	Gestione	Epoca di distribuzione	Tipologia di fertilizzante azotato	Numero minimo di applicazioni per ciclo colturale	Modalità di distribuzione	Delta impegno base SRA20 rispetto ordinarietà	
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Ordinario	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento e modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	2	Interramento		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Minerale	2	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e modalità di distribuzione in copertura	
		Copertura	Effluente digestato minerale e/o	2	Interramento		
	oppure						
IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di		
	Copertura	Minerale	2	Interramento			

						distribuzione in presemina e copertura		
	oppure							
	IMPEGNO SRA20	Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura		
Cereali autunno- vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena)/Colza/Erbai	Ordinario	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore			
		Copertura	Minerale	1	Superficiale			
	oppure							
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale		Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale			
	oppure							
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura		
		Copertura	Minerale	2	Superficiale			
	oppure							
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura	
		Copertura	Effluente digestato minerale e/o	2	Superficiale			
	oppure							
IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura			
	Copertura	Minerale	2	Superficiale				
Riso	Ordinario	Presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1		Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	2		Superficiale		
	oppure							
	Ordinario	Presemina (opzionale)	Minerale	1		Superficiale		
Copertura		Minerale	2	Superficiale				

	IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	3	Superficiale	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura
Copertura		Minerale	3	Superficiale		
Ortaggi da seme	Ordinario	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	
		oppure				
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
		oppure				
Copertura	Minerale	2	Superficiale o Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento		
Ortaggi da foglia	Ordinario	Pre-trapianto presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Pre-trapianto presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento	
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale	
	oppure					
IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per	

		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	modalità di distribuzione in copertura	
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in presemina e in copertura	
		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento dell'effluente e per modalità di distribuzione in copertura	
Copertura		Effluente digestato e/o	3 per ciclo	Fertirrigazione			
Ortaggi da infiorescenza/da frutto/da fusto/da bulbo, radice o tubero	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	oppure						
	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento		
		Copertura	Minerale	1	Superficiale		
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente digestato e/o	1	Interramento entro le 12 ore		Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili		
	oppure						
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per	

		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	modalità di distribuzione in copertura
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto presemina (opzionale)	Effluente digestato	e/o	1	Interramento entro le 12 ore
Copertura		Effluente digestato	e/o	3	Fertirrigazione	
Prato permanente	Ordinario	Copertura	Effluente digestato	e/o	1	Superficiale
	oppure					
	Ordinario	Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Copertura	Effluente digestato minerale	e/o e/o	2	Superficiale

Si riportano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo esempi di ortaggi secondo la classificazione usata in Tabella 2:

- ortaggi da seme: ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli
- ortaggi da foglia: insalate, spinaci
- ortaggi da infiorescenza: broccoli, cavolfiori e carciofi
- ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane e zucchine
- ortaggi da fusto: asparagi, finocchi e sedano
- ortaggi da bulbo: aglio, cipolla
- ortaggi da radice: barbabietole, carote, ravanelli
- ortaggi da tubero: patate

IMPEGNI OPZIONALI

In aggiunta all'impegno base di SRA20, sulla stessa superficie, è possibile adottare uno degli impegni opzionali di seguito descritti. Pertanto, le superfici ammissibili per gli impegni opzionali possono essere esclusivamente quelle richieste per l'impegno base.

L'adesione all'impegno opzionale deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende attivarlo. Il pagamento relativo all'impegno opzionale potrà essere riconosciuto solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Gli impegni opzionali di questo intervento sono:

- IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività
- IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

A livello aziendale, il beneficiario dell'impegno base SRA20 può attivare un solo impegno opzionale.

SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per almeno due volte nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

Sulle superfici oggetto di impegno, nel rispetto dei frazionamenti previsti dall'impegno SRA20 (Tabella 2), il beneficiario deve effettuare le distribuzioni che prevedono l'utilizzo di effluenti di allevamento e/o digestato agro-zootecnico, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, secondo Tabella 3.

Tabella 3. Declinazione degli impegni SRA20 IA.1 in relazione all'uso dell'effluente a scopi fertilizzanti

Frazionamento delle matrici organiche	Tipologia di distribuzione ammessa
solo in Presemina	Impegno A
solo in Copertura	Impegno B o Impegno C
in Presemina + Copertura	Impegni A + B o Impegni A + C

Gli impegni presenti in Tabella 3 sono di seguito descritti:

- **Impegno A:** distribuzione effettuata in presemina esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche. Per incorporazione immediata si intende l'interramento contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento. La corretta adozione del cantiere di lavoro sarà verificata attraverso l'orario registrato dai sistemi GPS dei mezzi operanti.
- **Impegno B:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata in copertura, tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniacca;

- **Impegno C:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata in copertura, tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interrimento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.

Sul prato permanente e sul prato da vicenda si applica solo l'impegno B e/o C.

Tutte le distribuzioni relative agli impegni A e C devono essere tracciabili tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "*Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - I.A.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*" ed il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

N.B. A seguito della completa attuazione temporale delle prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici previste dalla lettera B) dell'allegato 6 denominato "*Disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escretato - Azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"* della **DGR n. 2634 del 24 giugno 2024**¹⁴, si precisa che il premio per il presente impegno opzionale SRA20 IA.1 "*Tecniche di distribuzione a bassa emissività*" nel corso del periodo di impegno potrebbe essere non riconosciuto oppure ridotto in funzione dell'innalzamento della baseline (pratica ordinaria). In tal caso l'impegno opzionale può cessare, senza il recupero delle somme già erogate, così come previsto dalla clausola di revisione (art. 70 comma 7 del Reg. (UE) 2021/2115).

SRA20 IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per almeno due anni consecutivi nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

- È possibile attivare questo impegno esclusivamente sulle superfici a seminativo. Sono quindi esclusi i prati permanenti, prati da vicenda e le colture orticole.
- L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

¹⁴ Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale": Rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano" e della d.g.r. n. 1754 del 15/01/2024

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario deve utilizzare macchine di **distribuzione di precisione** in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a **rateo variabile** (VRT) attraverso la lettura di **mappe di prescrizione** appositamente disposte.

Il beneficiario dovrà avvalersi della consulenza di servizi esterni o di piattaforme atte a realizzare le mappe di prescrizione. Queste mappe devono permettere la suddivisione dell'unità produttiva o campo in zone omogenee o management zones (MZ). La dose da apportare in ciascuna MZ dovrà basarsi comunque sull'applicazione del calcolo del bilancio dell'azoto, definito a partire dalle analisi dei suoli, seguendo le modalità operative descritte per l'impegno base di SRA20.

Anche per questo impegno, il beneficiario deve assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2.

Di seguito le indicazioni operative alla costruzione delle mappe di prescrizione:

Costruzione delle mappe di prescrizione

Il beneficiario, prima delle analisi dei suoli, deve:

- Individuare le “management zones” (MZ), definite come sub-aree interne all'unità produttiva (campo):
 - Le tecniche di rilevamento ammesse sono: tecniche geofisiche di caratterizzazione dei suoli (ad esempio, conducibilità e resistività elettrica), tecniche di mappatura delle produzioni (quando tecnicamente possibile), tecniche di mappatura satellitare della vegetazione (ad esempio, mappa NDVI)
 - Il numero delle MZ è definito dal tecnico incaricato in base ad uno studio delle caratteristiche rilevate
- Procedere al campionamento e alle analisi di 1 campione di suolo per ogni MZ, seguendo le modalità operative sopra descritte al paragrafo “Campionamento e analisi dei suoli”. Per ogni unità produttiva (campo), deve essere comunque rispettato il numero minimo di campioni di suolo previsti per l'impegno base. Qualora il numero dei campioni risultanti dalla definizione delle MZ fosse inferiore, si deve prevedere di effettuare campionamenti aggiuntivi fino a raggiungere almeno il numero minimo aumentando il numero dei campioni nelle MZ di maggiore estensione o in quelle a maggior variabilità
- Calcolare le dosi di azoto della mappa di prescrizione:
 - Per ogni MZ individuata all'interno di ciascuna unità produttiva (campo), deve essere redatto il piano di concimazione basato sulle analisi del suolo entro l'inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e non oltre i limiti temporali riportati in tabella 1.
 - Qualora una MZ preveda più campioni di suolo, il relativo piano di concimazione deve essere redatto in base al valore medio di ciascun parametro di analisi per MZ.
 - Fac simile in Appendice A “SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo” contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bilancio dell'azoto per MZ da allegare alla relazione tecnica.
 - I risultati dei piani di concimazione devono essere riportati su mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) e trasmessi al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e non oltre i limiti temporali riportati in Tabella 1.

- I risultati del rilevamento, il criterio di definizione delle MZ, l'individuazione dei punti di campionamento, i risultati delle analisi dei suoli e la redazione dei piani di concimazione specifici per MZ devono essere oggetto di relazione tecnica

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia" ed il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

Premio base Seminativi / Prato permanente (€/ha)	Premio base Orticole (€/ha)
100	115

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione a bassa emissività	110

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione di precisione	110

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione del presente comunicato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'ADESIONE AGLI IMPEGNI OPZIONALI

- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.1 "Tecniche di distribuzione a bassa emissività" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
 - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip
 - Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni degli effluenti di allevamento ad un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento utilizzate o che verranno utilizzate.
I formati accettati sono: pdf.p7m; jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.2 "*Tecniche di distribuzione di precisione*" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
 - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione a rateo variabile dei fertilizzanti in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
 - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip
 - Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni a rateo variabile ad un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine a rateo variabile utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la seguente documentazione:

Per i beneficiari aderenti agli impegni SRA20:

- a) Referti delle analisi del suolo in uno dei formati .pdf; .pdf.p7m; .zip
- b) Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- c) Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- d) Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
- e) File "*SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo*" compilato
- f) Materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione dell'eventuale mancato interrimento delle singole fertilizzazioni di copertura. Formati possibili: .jpg; .jpeg; .tiff; .png; .bmp; .raw; .cr2; .crw; .dng; .zip
- g) Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili: .pdf; .xls; .xlsx; .zip
- h) Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati in uno dei formati .pdf; .zip

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
- File "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" compilato
- Materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione dell'eventuale mancato interrimento delle singole fertilizzazioni di copertura. Formati possibili: .jpg; .jpeg; .tiff; .png; .bmp; .raw; .cr2; .crw; .dng; .zip

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.1 "Tecniche di distribuzione a bassa emissività":

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti in uno dei formati .pdf; .zip

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.2 "Tecniche di distribuzione di precisione":

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

- Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

- o) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti in uno dei formati .pdf; .zip

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

DEMARCAZIONE OCM

Per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori che nei propri Programmi operativi hanno attivato la produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale (OCM) si pongono le seguenti limitazioni all'adesione all'intervento SRA20.

Le aziende che sulle colture orticole beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, possono aderire esclusivamente all'intervento SRA20 solo con colture non richieste in OCM.

INTERVENTO SRA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

FINALITÀ E OBIETTIVI

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, specialmente per le popolazioni di uccelli acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi) che la frequentano per la sosta e l'alimentazione e svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, posizionandosi lungo le rotte migratorie.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, l'evoluzione delle tecniche colturali ha determinato sia la "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici, fonte di alimentazione per l'avifauna.

L'intervento prevede una gestione dell'acqua durante le fasi di asciutta e/o garantisce durante l'intero ciclo colturale del riso un periodo di sommersione più lungo, al fine di preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la "competizione" per l'acqua tra le principali colture.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- **Azione 1)** Semina in acqua.

- **Azione 2)**
- **Sotto-azione 2.1:** Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;
 - in alternativa alla realizzazione del fosso
- **Sotto-azione 2.2:** destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, a un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda l'intervento SRA22 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati;

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA22 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA22 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA22 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale

- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Superficie minima coltivata a riso:

- **Per l'azione 1)**: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.1**: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.2**: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione **non superiore all'1,2%**¹⁵ della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a **1.000 m²**.

L'azione si applica alle superfici coltivate con riso.

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniaca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su

¹⁵ È stata inserita una tolleranza dello 0,2% rispetto all'1% indicato nel CSR per agevolare l'adesione in caso di superfici irregolari.

terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in **qualsunque posizione, uno o più fossi** a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:
 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;
 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità;
 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.

In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di **100 metri per ettaro**. Al fine di rispettare tale condizione il premio può essere richiesto per una superficie inferiore a quella della camera di risaia interessata

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo culturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare

almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per tali superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

IMPEGNI OPZIONALI – AZIONE 1 e AZIONE 2

Gli impegni opzionali devono essere attuati **almeno due volte** tra il primo e il quarto anno di impegno. **Non possono essere attivati il quinto anno.** Possono essere richiesti anche su una

SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, ma la quantità richiesta la prima volta deve essere confermata negli anni successivi.

IA.1 – MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
 2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria

IA.2 – SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

Condizioni di ammissibilità

L'impegno opzionale IA.2 non può essere richiesto dai beneficiari che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

L'impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L'impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	200
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	175
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	147,78

Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)
Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	50
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2)	200

Sommersione invernale	
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	90

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda **la registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

Caricamento in Repository

In caso di adesione alla Sottoazione 2.1 dell'intervento SRA22, nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricata la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati.

INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **pagamento annuale per ettaro di SAU** a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa "acqua", la tutela della risorsa "suolo", la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si articola in due **azioni**:

SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica;

SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda l'intervento SRA29 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01/01/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato

presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA29 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA29 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

I beneficiari dell'intervento SRA29 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il **periodo di impegno** è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.

- È obbligatorio aderire con **tutta la SAU aziendale** oppure con tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche (aziende miste).
- Dal momento che questo intervento risponde all'obiettivo specifico OS9, relativo alla qualità, sicurezza e produzione sostenibile degli alimenti, i richiedenti dell'intervento SRA29 non possono destinare le loro produzioni agricole a impianti di biogas.

Le **aziende miste** (con parte della superficie biologica e parte convenzionale) sono ammesse ai benefici della SRA 29 solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da:
 - fasce tampone boscate;
 - siepi e filari;
 - fasce inerbite di almeno 7 metri;
 - strade bianche o asfaltate di almeno 7 metri (no capezzagne)
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso macrogruppo culturale, come sotto specificato:

Macrogruppo colture arboree: Agrumi – Fruttiferi - Frutta a guscio e castagno – Olivo – Vite

Macrogruppo colture erbacee: Industriali – Leguminose - Seminativi – Riso - Ortive - Foraggiere – Prati permanenti

Le aziende con unità di produzione non biologiche:

- site in regioni **non confinanti con la Lombardia**

oppure

- site in regioni **confinanti con la Lombardia, ma in province che non confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica
- site in regioni **confinanti con la Lombardia, in province che confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica a una distanza superiore a 50 km

sono ammesse ai benefici di SRA29, perché è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta **precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda)**. Queste superfici potranno ricevere il pagamento dell'Azione SRA29.1 per l'intera annualità **solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6** dell'anno a cui si riferisce la domanda.

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno **(1° gennaio dell'anno di domanda)**.

Le superfici biologiche che, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo un **declassamento** da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" possono accedere unicamente all'azione **SRA29.2**.

La **SOI minima** per potere aderire all'intervento è pari a:

- Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
- Pianura ISTAT = 1 ha

Le superfici biologiche interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare, oppure poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1° gennaio 2025 devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i gruppi "**Altri Utilizzi Biologici-conversione**" (AUB-C) e "**Altri Utilizzi Biologici-mantenimento**" (AUB-M).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come **Altri Utilizzi (AU)**.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a **tutte le tipologie culturali** esclusi i terreni a riposo. Nei comuni ubicati in aree svantaggiate di montagna i **prati permanenti/pascoli/prati-pascolo** sono ammissibili solo se l'azienda conduce per l'intero anno solare un **allevamento biologico** di bovini e/o ovicaprini e/o suini ubicato in Regione Lombardia. In questo caso la superficie ammissibile è di 1 ha per ogni UBA biologica allevata.

La maggiorazione del premio per "**Bovini-ovicaprini-Suini**", da sommare al premio del gruppo coltura "foraggiere" e/o "prati permanenti", è ammessa solo in presenza di un **allevamento biologico** ed è concesso esclusivamente con i seguenti rapporti UBA biologiche e superficie a foraggiere e/o prati permanenti biologici:

- 1 UBA/ettaro in collina e montagna ISTAT;
- 1,5 UBA/ettaro in pianura ISTAT.

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione del **proprio allevamento biologico** inserite nel fascicolo aziendale.

L'allevamento biologico deve essere **notificato alla data del 1° gennaio 2025**.

Il foraggio biologico deve essere reimpiegato nel proprio allevamento.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende.

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5

Altri suini	0,3
-------------	-----

IMPEGNI

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni, a eccezione dei nuovi impianti di colture frutticole e viticole, non ancora produttivi.
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno).

I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.

L'interruzione prolungata dell'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno comporta la riduzione fino all'esclusione del premio, con conseguente restituzione di quanto percepito, con le modalità che saranno definite con un successivo provvedimento.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento della superficie già sotto impegno è possibile secondo le modalità che verranno definite nel bando.

PREMIO ANNUALE

Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi colturali:

Agrumi - Foraggiere - Frutta a guscio e castagno - Fruttiferi - Industriali - Leguminose - Olivo - Ortive - Prati permanenti - Seminativi - Vite - Riso

Inoltre, per le aziende zootecniche con allevamenti biologici che ne fanno richiesta, è prevista una maggiorazione del premio a ettaro, indicata nella tabella sottostante come "gruppo colturale" Bovini-ovicaprini-Suini.

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Gruppo colturale	Premio conversione (€/ha)	Premio mantenimento (€/ha)
Agrumi	900	810
Foraggiere	210	189
Frutta a guscio e castagno	900	810
Fruttiferi	900	810
Industriali	401	324
Leguminose	370	333
Olivo	900	810
Ortive	600	540
Prati permanenti	125	110

Seminativi	268	241
Vite	900	810
Riso	380	342
Bovini-Ovicaprini-Suini ¹⁶	380	340

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/misure PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'ultima sezione di questo documento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, devono essere conservate in azienda **tutte le registrazioni previste dal sistema del biologico.**

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

La maggiorazione del premio per "**Bovini-ovicaprini-Suini**" non può essere riconosciuta ai beneficiari che abbiano richiesto il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (**Eco-schema 1**) per il proprio allevamento biologico, indipendentemente dal numero di capi biologici che vengono utilizzati per il calcolo della maggiorazione del premio per "**Bovini-ovicaprini-Suini**".

DEMARCAZIONE OCM

L'agricoltura biologica viene finanziata unicamente con l'intervento SRA29.

¹⁶ Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT). Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.

**CUMULABILITÀ AMMISSIBILI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE
PSR 2014-2022/ECOSCHEMI - ANNO 2025**

SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA

L'intervento SRA01 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA01 - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA01 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA01-Vite	ECO2	<i>SRA01-Vite = 540 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Fruttiferi	ECO2	<i>SRA01-Fruttiferi = 440 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO2	<i>SRA01-Olivo = 370 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO3	<i>SRA01-Olivo = 350 €/ha</i>	ECO3 (*)
SRA01-Seminativi	SRA06	<i>SRA01-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Foraggere	SRA06	<i>SRA01-Foraggere = 65 €/ha</i>	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.3-Vite	<i>SRA01-Vite = 585 €/ha</i>	SRA19-Az.3.3-Vite = 185 €/ha
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.4-Vite	<i>SRA01-Vite = 585 €/ha</i>	SRA19-Az.3.4-Vite = 115 €/ha
SRA01-Olivo	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	<i>SRA01-Olivo = 370 €/ha</i>	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi	<i>SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha</i>	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 205 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	<i>SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha</i>	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA01-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA19-Az.3.7-Mais = 100 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA03 - TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento SRA03 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA03 - AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA03 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA06	<i>SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha</i>	<i>SRA06 = 120 €/ha (*)</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA06	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	<i>SRA06 = 120 €/ha (*)</i>

SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.2-Seminativi		<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.2-Seminativi		<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.2-Seminativi		<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>
	SRA19-Az.2-Seminativi		<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>

SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-IA.2-Sommersione	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	Operazione 10.1.03	<i>SRA03-Az.3.2-Minima = 100 €/ha</i>	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	Operazione 10.1.10	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	Operazione 10.1.10	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

(*) SRA06 = 57 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA06 – COVER CROPS

L'intervento SRA06 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA06 con SRA01 si rimanda alla tabella riportata alla sezione "SRA01 – Produzione integrata".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA06	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA06 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA06	ECO4	<i>SRA06 = 295 €/ha (**)</i>	ECO4 (*)
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

L'intervento SRA14 per le stesse UBA è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA14	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA14 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA14-Bovini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Bovini = 400 €/ha	ECO1 livello 1 e 2 (*)
SRA14-Ovicaprini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Ovicaprini = 260 €/ha	ECO1 livello 1 e 2 (*)

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

L'intervento SRA19 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA19 con SRA01 e SRA03 si rimanda alle tabelle riportate alla sezione "SRA01 – Produzione integrata" e alla sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA19 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.1- Fruttiferi	ECO2	<i>SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO2	<i>SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO2	<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.4-Vite	ECO2	<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>	ECO2 (*)
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.3-Vite		<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>
SRA19-Az.1	ECO2	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.4-Vite		<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>
SRA19-Az.1	ECO3	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	ECO3 (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO3	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha	ECO3 (*)
SRA19-Az.3.7-Mais	ECO4	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	ECO4 (*)
SRA19-Az.3.1- Fruttiferi	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.2- Fruttiferi	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)

SRA19-Az.3.4-Vite	ECO5-Arboree	<i>SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha</i>	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA19-Az.3.7-Mais		<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>

	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Orticole	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Orticole	<i>SRA19-Az.1 = 10 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha</i>
	SRA20-Orticole		SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Orticole	SRA20-Orticole	<i>SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha</i>	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	<i>SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha</i>	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	<i>SRA19-Az.1 = 14 €/ha</i>	SRA22-Az.1 = 200 €/ha

SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha

SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	<i>SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha</i>
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha

SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-IA.3-Argine	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	Operazione 10.1.03	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA19-Az.1	Operazione 10.1.04 Minima	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 10 €/ha	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha
	SRA19-Az.3.7-Mais		SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	Operazione 10.1.04 Minima	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	Operazione 10.1.04 Minima	SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA20 – USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

L'intervento SRA20 è cumulabile sulla stessa superficie con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, come riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA20 con SRA03, SRA06 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione “SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli”, “SRA06 - Cover crops” e “SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci”.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA20 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA20 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA20-Seminativi	ECO4	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	ECO4
SRA20-Orticole	ECO4	<i>SRA20-Orticole = 110 €/ha</i>	ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.1-Emissività	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA20-IA.1-Emissività = 110
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha

	SRA22-IA.3-Argine	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	TRL0M-10.1.03	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	TRL0M-10.1.03 = 125 €/ha
SRA20-Seminativi	TRL0M-10.1.04-1A	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	TRL0M-10.1.04-1A = 240 €/ha
SRA20-Seminativi	TRL0M-10.1.04-1B	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	TRL0M-10.1.04-1B = 55 €/ha
SRA20-Seminativi	TRL0M-10.1.04-2	<i>SRA20-Seminativi = 95 €/ha</i>	TRL0M-10.1.04-2 = 185 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

L'intervento SRA22 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA22 con SRA03, SRA06, SRA20 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli", alla sezione "SRA06 - Cover crops", alla sezione "SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci" e "SRA20 - Uso sostenibile dei nutrienti".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA22 – AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA22 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha

	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 10.1.03	<i>SRA22-Az.1 = 200 €/ha</i>	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 11.1.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	Operazione 11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 11.1.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	Operazione 11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 11.1.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	Operazione 11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 11.1.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 11.1.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha</i>	Operazione 11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	<i>SRA22-Az.1 = 135 €/ha</i>	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha

SRA22-Az.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	SRA22-Az.1 = 135 €/ha	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	SRA22-Az.1 = 135 €/ha	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 11.2.01-Seminativi	SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha	Operazione 11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

L'intervento SRA29 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA29 con SRA22 si rimanda alla tabella riportata alla sezione "SRA22 – Impegni specifici risaie".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA29 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA29 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA29-Az.1-Olivo	ECO3	SRA29-Az.1-Olivo = 900 €/ha	ECO3 (*)
SRA29-Az.2-Olivo	ECO3	SRA29-Az.2-Olivo = 810 €/ha	ECO3 (*)
SRA29-Az.1-Riso	Operazione 10.1.03	SRA29-Az.1-Riso = 340 €/ha	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA29-Az.2-Riso	Operazione 10.1.03	SRA29-Az.2-Riso = 305 €/ha	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA29-Az.1-Foraggiere	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Foraggiere = 210 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.1-Leguminose	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Leguminose = 370 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.1-Prato permanente	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Prato permanente = 125 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.1-Seminativi	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Seminativi = 268 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Foraggiere	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Foraggiere = 189 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

SRA29-Az.2-Leguminose	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Leguminose = 333 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Prato permanente	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Prato permanente = 110 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Seminativi	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Seminativi = 241 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.